

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1076 del 21/02/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE CHIARONE - USO: CORTILE E FABBRICATO AMOVIBILE - RICHIEDENTE: ODDI PIERCARLO - PRATICA 10435/2023 - PROCEDIMENTO PC14T0036
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1114 del 21/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI  
AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) - CORSO  
D'ACQUA: TORRENTE CHIARONE - USO: CORTILE E FABBRICATO  
AMOVIBILE - RICHIEDENTE: ODDI PIERCARLO - PRATICA 10435/2023 -  
PROCEDIMENTO PC14T0036.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RICHIAMATO** l'atto n. 5516 del 05/05/2015 dell'allora competente Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stata rilasciata al Sig. Oddi Matteo (C.F.: DDOMTT79B26G535O), la concessione, per l'occupazione di area demaniale di circa m<sup>2</sup> 400,00 ubicata in sponda sinistra del Torrente Chiarone in Comune di Pianello Val Tidone (PC), Località Chiarone, censita catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 34, mappali 287/parte e 273/parte per uso area cortiliva e ricovero animali con durata fino al 04/05/2021, prorogata ai sensi e per gli effetti della normativa sullo stato di emergenza, varata per fronteggiare la pandemia Covid19 (da ultimo Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221) sino al 29/06/2022 (Procedimento PC14T0036);

**VISTA** l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 33465 del 24/02/2023 con la quale il Signor Oddi Piercarlo (C.F.: DDOPCR48P24G557A), ha presentato richiesta di rinnovo fuori termine, che si configura come nuova istanza, (consistente in un ideale cambio della titolarità a proprio favore della sopra citata concessione D.D. n. 5516/2015) per l'occupazione dell'area demaniale ubicata in sponda sinistra del Torrente Chiarone in Comune di Pianello Val Tidone (PC) di circa 400 m<sup>2</sup> di superficie, recintata, per uso cortilivo, con ricovero animali (fabbricato di 34 m<sup>2</sup> di superficie);

**PRESO ATTO** inoltre:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 24/05/2023 sul BURERT (parte

seconda) n. 130 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
  - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 47458 del 12/03/2024);
  - Comune di Pianello Val Tidone (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 228069 del 17/12/2024);

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2025 compreso;
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 150,00 in data 21/01/2015 nell'ambito dell'istruttoria della concessione PC14T0036 sopra richiamata e di cui la presente si pone come ideale rinnovo con cambio di titolarità);

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

**RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta**, che non sussistano elementi ostativi al

rilascio della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii.,** al signor Oddi Piercarlo (C.F.: DDOPCR48P24G557A), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 400 m<sup>2</sup> di superficie, recintata, per uso cortilivo e fabbricato amovibile (ricovero animali di 34 m<sup>2</sup> di superficie), ubicata in Comune di Pianello Val Tidone (PC), Località Chiarone, sponda sinistra del Torrente Chiarone, censita al N.C.T. del succitato Comune al Foglio 34, mappali 287/p e 273/p, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC14T0036);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/02/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale

adetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

**RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

**RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

**contenente** gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Signor Oddi Piercarlo (C.F.: DDOPCR48P24G557A), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC14T0036.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 400 m<sup>2</sup> di superficie, recintata, per uso cortilivo e occupazione con fabbricato amovibile (ricovero animali di 34 m<sup>2</sup> di superficie), ubicata in Comune di Pianello Val Tidone (PC), Località Chiarone, sponda sinistra del Torrente Chiarone, censita al N.C.T. del succitato Comune al Foglio 34, mappali 287/p e 273/p, come da elaborato planimetrico allegato.

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei ) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a € **229,50**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di €**250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.


#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 47458 del 12/03/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

#### **Planimetria**



**Il sottoscritto Oddi Piercarlo (C.F.: DDOPCR48P24G557A), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 14/02/2025, firmato per accettazione, dal concessionario.**

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

ARCH. CRISTIAN FERRARINI

**ARPAE EMILIA ROMAGNA**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Piacenza

Via XXI Aprile n° 48 ( Pc )

[aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

e,p.c. **COMUNE DI PIANELLO V.T.**

[comunepianellovaltidone@pec.it](mailto:comunepianellovaltidone@pec.it)

**Oddi Piercarlo**

[bruno.oddi@archiworldpec.it](mailto:bruno.oddi@archiworldpec.it)

**OGGETTO: RICHIESTA PARERE IDRAULICO - L.R. 7/2004 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del torrente Chiarone in comune di Pianello V.T. ( PC ) per uso area cortiliva - Sig. Oddi Piercarlo - Foglio 34 mappale 187 e parte 273 .**

Procedimento 10435/2023 - PC14T0036 -

**Premesso che**

- con nota acquisita agli atti in data **02/05/2023 protocollo 25380.E, ARPAE EMILIA ROMAGNA** inoltrava a questo Servizio richiesta di parere idraulico avanzata dai sig.ri Oddi PierCarlo inerente al sedime demaniale del **torrente Chiarone ( sponda sinistra ) in località Chiarone - comune di Pianello V.T.** per uso area cortiliva, individuato al mappale 287 e parte mappale 273 foglio 34 NCT del comune di Pianello V.T. - superficie stimata 400 mq -;

**Visti:**

- il **R.D. 523/1904**;

- la **L.R. 7/2004** e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

- la **L.R. 13/2015**, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;

- la **D.G.R. 2242 del 28/12/2009**, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'agenzia interregionale per il Po e della regione Emilia-

Via Santa Franca 38  
29121 Piacenza

tel 0523 308 711  
fax 0523 308 716

Email: [stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Romagna, in base alla quale l'ARSTPC è competente per il bacino del torrente Tidone fino al ponte SP10 ( località Ponte Tidone );

- la pianificazione di settore;
- la documentazione allegata all'istanza di concessione, comprensiva di documentazione fotografica;

### **Considerato**

- il sopralluogo esperito dal funzionario competente, Ing. Daniele Perazzi, in data 05/02/2024, durante il quale è stata presa visione dei luoghi con particolare riguardo alle strutture temporanee utilizzate come ricovero animali da cortile ed ubicate in corrispondenza di sedime demaniale caratterizzato da un terrazzo alluvionale che, per ragioni di natura planimetrica ed altimetrica, non risulta più far parte della sezione di alveo attivo interessato dal deflusso delle acque del torrente Chiarone;

- **che** il sedime demaniale oggetto di richiesta di rinnovo di concessione risulta **esterno** all'area S.I.C. denominata " *Rupi di Rocca D'Olgisio* " codice IT4010019 ( D.G.R. n. 512/2009 );

sulla base di quanto sopra, in considerazione che non sono emersi particolari rilievi ostativi legati ad aspetti di incompatibilità idraulica dell'area richiesta in concessione alla luce della destinazione d'uso dichiarata, si esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

,ai soli fini idraulici nei limiti di competenza del Servizio e fatti salvi i diritti dei terzi, al rilascio concessione di area demaniale del torrente Chiarone ( sponda sinistra ) posta in località Chiarone di Pianello V.T. ( PC ) come richiesta dai Sig.ri Oddi PierCarlo, identificata catastalmente al foglio **34 fronte mappale n° 287 e parte 273 NCT del comune di Pianello V.T. - superficie stimata 400 mq -**, per uso area cortiliva recintata con ricovero per animali da cortile, secondo le seguenti prescrizioni:

**Art. 1.** - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche eventualmente presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione. Si prescrive particolare riguardo nell'evitare eventuali pratiche colturali che indeboliscano le sponde del torrente Chiarone e che possano indurre condizioni erosive delle stesse.

**Art. 2.** - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

**Art. 3.** - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;

- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;

- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

**Art. 4.** - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

**Art. 5.** - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate;

**Art. 6.** - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

**Art. 7.** - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;

**Art. 8.** - È vietato l'utilizzo agricolo del suolo in una fascia avente ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

**Art. 9.** - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

**Art. 10.** - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

**Art. 11.** – È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno del mappale indicato, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata.

**Art. 12.** – È vietato l'impianto di colture fisse o con periodo colturale maggiore di un anno.

**Art. 13.** – È vietata l'implementazione di strutture fisse che possano ridurre l'officiosità idraulica in caso di eventi di piena del torrente Chiarone.

**Art. 14.** – È vietata la movimentazione di terreno, nemmeno con finalità di miglioramento fondiario, senza specifica autorizzazione dell'ente scrivente.

Cordiali saluti

Arch. Cristian Ferrarini  
*firmato digitalmente*

DP

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**